



COMUNE DI TURANO LODIGIANO

Provincia di Lodi

ALLEGATO ALLA DELIBERA CC
N° 36 DEL 24/7/01



IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Lucia Pepe

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI FISSI PER LA RADIOFREQUENZA (RADIODIFFUSIONE E RADIOCOMUNICAZIONE)

Approvato con delibera C.C. N. 36 del 24/7/01
Visto O.R.C di Milano il.....atti.....
Pubblicato all'albo pretorio dalal.....

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'INSTALLAZIONE DI STAZIONI RADIOBASE PER TELEFONIA MOBILE E STAZIONI DI RADIO TELECOMUNICAZIONI

Art.1 – Oggetto

Il presente regolamento riguarda la realizzazione di stazioni radiobase per telefonia mobile con qualsiasi tipo di tecnica di trasmissione (in seguito SRB) e stazioni di radio telecomunicazioni (in seguito SRT) nonché modifiche e/o rilocalizzazioni delle stesse.

Art.2 – Autorizzazioni

La realizzazione di nuove SRB e SRT e/o la rilocalizzazione o modifica delle stazioni già esistenti è soggetta a rilascio di:

- concessione edilizia
- autorizzazione paesaggistica;
- autorizzazione igienico sanitaria rilasciata dall'ASL e dall'ARPA.

Art.3 - Zone con ammissibilità degli impianti e zone con divieto di installazione degli impianti.

Le zone con vocazione ad ospitare le predette localizzazioni sono:

- aree di standard urbanistico già di proprietà pubblica, non destinate a: scuole, asili, centri sociali, residenze e soggiorni speciali, case di cura, giardini rionali e di quartiere;
- aree per attrezzature pubbliche non enucleate in ambiti residenziali o fortemente urbanizzati;
- aree in fasce di rispetto stradale, purché al di fuori di centri urbani

Art.4 – Impatto paesaggistico

Le SRB e SRT, comprese le strutture di sostegno, dovranno avere caratteristiche che consentano un ridotto impatto visivo e paesaggistico.

Art.5 – Documentazione

La richiesta di realizzazione di nuove SRB e SRT e/o la rilocalizzazione o modifica delle stazioni esistenti deve essere corredata dalla seguente documentazione:

- dati del gestore SRB e SRT;
- descrizione tecnica dell'impianto per ogni tipo di trasmissione;
- numero di canali e/o portanti
- potenza massima effettiva di alimentazione a ciascun canale e/o portante;
- potenza effettiva al connettore d'antenna per ciascun canale e/o portante;
- luogo d'installazione;
- pianta e prospetto dell'impianto e struttura di sostegno, indicazione del centro elettrico e orientamento di ogni antenna (con riferimento alfanumerico alla descrizione tecnica dell'impianto);
- indicazione di eventuali impianti di trasmissione preesistenti anche se gestiti da altri soggetti;
- planimetria con indicazione altimetrica degli edifici esistenti, scala 1:2000 dell'area; circostante l'impianto avente raggio 200 m per potenza totale d'impianto fino a 1 Kw e di almeno 500 m di raggio per potenza totale superiore a 1 Kw;
- valutazione preventiva dell'intensità dei campi elettromagnetici generati dall'impianto in condizioni di tilt peggiore, rispetto a posizioni significative per destinazioni d'uso, nell'area di cui al punto precedente,
- documentazione tecnica attestante il rispetto dei parametri e limiti di emissione indicati dalla Legge quadro 22/2/2001 n. 36 e successive modificazioni ed integrazioni;;
- descrizione delle procedure per la limitazione di esposizione ai campi elettromagnetici per i lavoratori addetti alla manutenzione dell'impianto, ai sensi del D.Lgs. 626/94;

In caso di presenza di punti di trasferimento in alta frequenza indicare:

- potenza massima al connettore d'antenna e frequenza di trasmissione;
- diagramma di propagazione;
- centro del sistema radiante, direzione orizzontale e verticale di propagazione.

Art.6 – Sicurezza

Ogni struttura per SRB e SRT deve essere dotata di recinzione rigida in materiale isolante di altezza non inferiore a 2 m nella continuità perimetrale, deve essere apposta indicazione con nome del titolare SRB e SRT e gli estremi della concessione rilasciata dal Ministero delle Comunicazioni.

Art.7 – Coabitazione e interconnessione

In caso di installazione di diverse SRB e SRT va data la priorità alla scelta di coabitazione su supporto comune; in caso di provata impossibilità tecnica di coabitazione e interconnessione la distanza fra i supporti deve essere compresa in 15 m misurati fra i baricentri delle strutture di supporto.

Art.8 - Limiti dei valori di esposizione

Sono recepite le indicazioni del Decreto Ministeriale n. 381 del 10/09/98, della Legge quadro 22/2/2001 n. 36 e le successive normative statali e regionali di riferimento, tenendo come riferimento i limiti più restrittivi. Tali valori intesi come effetto congiunto di più emissioni devono essere rilevati alla distanza indicativa di 150 m dalle SRB e SRT.

Art.9 – Inizio di esercizio

Al termine dei lavori di installazione delle SRB e SRT il titolare dell'impianto deve presentare al Sindaco ed all'ASL comunicazione di inizio esercizio specificandone la data; in relazione alla valutazione preventiva dell'intensità dei campi elettromagnetici emessi, il titolare dell'impianto, con onere a proprio carico, fornirà misura strumentale delle esposizioni elettromagnetiche di cui all'art. 8 ed eseguite da ARPA locale.

Art.10 – Verifiche periodiche

Il titolare dell'impianto è tenuto a presentare ogni semestre al Sindaco misura strumentale delle esposizioni elettromagnetiche rilevate come precedentemente descritto, con onere a proprio carico, ed eseguite da ARPA locale.

Art.11 – Modifiche e disattivazioni

Il titolare della SRT e SRB deve comunicare ogni semestre al Sindaco ed all'ASL le modifiche apportate agli impianti; qualora la variazione delle caratteristiche della stazione risulti essere significativa ai fini dell'impianto igienico – sanitario, il titolare dell'impianto deve comunicare, trenta giorni prima della modifica, al Sindaco ed all'ASL la documentazione specificata all'art.5. In seguito alla modifica l'ASL effettuerà le verifiche di cui agli artt.8 e 9.

In caso di disattivazione della SRB e SRT il titolare deve darne comunicazione al Sindaco e all'ASL entro trenta giorni.

Art.12 – Risanamento

Qualora dalle verifiche effettuate come da art.10 sia riscontrato un superamento dei limiti di esposizione di cui all'art.8 il Sindaco prescrive, con apposita ordinanza, al titolare della SRB o SRT l'adozione di misure di risanamento da attuare entro trenta giorni a proprie spese.

Se al superamento dei limiti di esposizione concorrono più SRB o SRT i provvedimenti di cui sopra riguarderanno i titolari di ogni impianto interessato.

Art.13 – Ripristino

In caso di disattivazione delle SRB e SRT il titolare deve, entro trenta giorni con onere a proprio carico, ripristinare l'area occupata e lasciarla libera da persone o cose.

Art.14 – Norma transitoria

I titolari di impianti esistenti ed operanti sul territorio comunale alla data di approvazione del presente Regolamento provvederanno, di intesa con l'Amministrazione Comunale e comunque non oltre 12 mesi, alla rilocalizzazione ed adeguamento degli impianti secondo le norme del presente regolamento.